

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente

Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'Italia
(Relatore)

Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d'Italia

Dott. Dario Purcaro Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario per le controversie di
cui sia parte un cliente
professionista/imprenditore

Avv. Franco Estrangeros.....Membro designato da Confindustria, di
concerto con Confcommercio,
Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta dell'11.03.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso del 29 dicembre 2009 il ricorrente, titolare di un'impresa di autotrasporti, si rivolgeva all'Arbitro Bancario Finanziario, affermando di aver in essere con l'intermediario resistente due c/c, di cui uno intestato alla ditta individuale per lo svolgimento della relativa attività. Su quest'ultimo conto il ricorrente aveva tratto due assegni di € 2.880 e di € 2.862, rispettivamente il 30 giugno 2009 e il 31 luglio 2009.

Per entrambi gli assegni, risultati impagati in quanto privi "*della relativa provvista*", aveva ricevuto dall'intermediario - ai sensi dell'art. 9 bis della legge 386/90, introdotto dal D. Lgs 507/99 - una raccomandata r.r. di preavviso di revoca: il 13 luglio 2009 con riferimento all'assegno di € 2.880 e il 13 agosto 2009 con riferimento all'assegno di € 2.862.

In particolare, l'intermediario comunicava al ricorrente che "*l'eventuale successivo pagamento (qualora avvenuto) del solo importo facciale del titolo, comunque effettuato, non val[eva] a sanare l'illecito e non [era] quindi idoneo ad evitare l'iscrizione in CAI, in mancanza del pagamento degli ulteriori oneri aggiuntivi (penale, interessi, eventuali spese del protesto)*" previsti dalle norme applicabili alla fattispecie.

Nella medesima comunicazione, l'intermediario precisava al ricorrente che, se entro 60 gg dalla data di scadenza del termine di presentazione dei titoli in questione, non fosse stata fornita prova dell'avvenuto pagamento degli assegni, degli interessi, della penale e delle



eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente, il suo nominativo sarebbe stato iscritto in CAI, con effetto rispettivamente dal 17 settembre 2009 e dal 21 ottobre 2009.

Con nota del 12 ottobre 2009, l'intermediario comunicava altresì al ricorrente il recesso immediato dagli affidamenti in essere a nome della ditta individuale del medesimo e la sua costituzione in mora, chiedendo la disponibilità tempestiva dei fondi occorrenti per il pagamento degli assegni eventualmente in circolazione.

L'intermediario richiedeva, inoltre, la restituzione *“al più presto”* dei carnet di assegni ancora in possesso del ricorrente, preavvertendolo che eventuali assegni tratti dopo la ricezione della comunicazione stessa sarebbero stati considerati come emessi in violazione dell'art. 1 della Legge 386/90.

Nella medesima data del 12 ottobre 2009, relativamente ai citati due assegni (€ 2.880 e € 2.862) un fornitore dell'istante rilasciava una dichiarazione di effettuato pagamento da parte del ricorrente, su cui risultavano il timbro di autenticazione dell'incaricato del Comune e il timbro di ricevuto da parte della banca beneficiaria, a comprova del versamento effettuato.

In data 19 ottobre 2009, un'altra società fornitrice dichiarava, nelle forme rituali, che un assegno di € 1.558,32, *“risultato impagato”*, era stato poi saldato con gli interessi dovuti entro il 28 agosto 2009. Sulla dichiarazione di atto di notorietà appariva il timbro di *“ricevuto”* apposto dalla banca resistente il 23 ottobre 2009.

Tutto ciò premesso, in data 20 novembre 2009, il ricorrente si rivolgeva ad un legale, che inviava una raccomandata a.r. all'intermediario per chiedere la cancellazione del nominativo del suo assistito dalla CAI, rappresentando che lo stesso, in adempimento a quanto richiesto, si era attivato *“tempestivamente”* per farsi rilasciare dichiarazione di avvenuto pagamento da parte dei soggetti intestatari dei due assegni nei termini del 17 settembre 2009 e del 21 ottobre 2009.

“Senonché... la prima dichiarazione avveniva in data 19.10.2009 solo perché era da solo un giorno cambiata la normativa che prevedeva solo dichiarazioni tramite atto di notorietà e non per semplice dichiarazione del creditore, come avvenuto nella specie.”

Relativamente alla seconda dichiarazione il legale rappresentante del ricorrente sosteneva che, pur essendo stata effettuata il 20 ottobre 2009 *“la stessa – inspiegabilmente – non veniva ritenuta idonea, in mancanza della dicitura ‘integrale’ nonostante la considerazione di fatto che nella dichiarazione era stato indicato testualmente come l'assegno fosse stato: ‘...saldato con gli interessi dovuti alla suddetta azienda creditrice’.”*

Il legale concludeva invitando la banca a tener conto delle *“giustificazioni e motivazioni”* addotte che, a suo avviso, erano del tutto estranee alla volontà del cliente, rappresentando anche che il reclamante, in quanto titolare di una ditta individuale, stesse subendo *“danni patrimoniali gravemente pregiudizievoli per la vita economica dell'azienda”*.

Con ricorso del 29 dicembre 2009, il ricorrente, rappresentato dal legale che lo aveva assistito nella predetta fase di reclamo, chiedeva all'Arbitro Bancario Finanziario la cancellazione dalla CAI e il risarcimento danni di € 50.000 per *“omessa credibilità commerciale, per blocco fatturazione e per spese sostenute a seguito del blocco sistemi pagamento”*.

In particolare, a fondamento della richiesta, vengono posti i seguenti motivi:

- richiamando il contenuto del reclamo *“si precisa[va] che entrambi i titoli [erano] stati auto certificati per la cancellazione, ma l'intermediario illegittimamente revocava uso dei sistemi creditizi e inviava segnalazione per l'iscrizione su CAI”*;
- si affermava che *“per questa revoca e segnalazione”* il ricorrente *“[aveva] subito il fermo della propria attività imprenditoriale e [aveva] subito davvero notevoli danni patrimoniali oltre che di natura non patrimoniale”*;



- si precisava che la *“situazione incresciosa”* aveva creato al ricorrente l'impossibilità di accedere a *“nuovi rapporti bancari e professionali”*, il blocco di operatività anche sul conto della zia in quanto cointestato con l'istante, l'interruzione *“totale di ogni attività e rapporto commerciale”*.

L'intermediario, in data 10 febbraio 2010, presentava le proprie controdeduzioni tramite il Conciliatore Bancario Finanziario, nelle quali in via preliminare contestava quanto affermato dal ricorrente relativamente alla richiesta risarcitoria di € 50.000 per i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall' *“emissione ... di assegni privi della necessaria provvista”*, rilevando altresì come nel ricorso venissero formulate *“ulteriori istanze”* non *“oggetto di reclamo”* e che *“nemmeno possono definirsi direttamente collegate alle circostanze contestate”*.

In particolare, rispetto a quanto desumibile dalla documentazione allegata al ricorso, l'intermediario precisava che, per l'assegno di € 2.880 tratto il 30 giugno 2009 e posto all'incasso il 1° luglio 2009, il ricorrente in data 14 settembre 2009 aveva costituito presso l'intermediario stesso un deposito vincolato di cui all'art. 8 della Legge 386/90 e che, quindi, relativamente a tale assegno non era stata effettuata alcuna segnalazione in CAI.

Con riferimento invece all'assegno di € 2.862, emesso in data 31 luglio 2009 e presentato all'incasso il 3 agosto 2009, l'intermediario sosteneva di aver rappresentato al cliente che la regolarizzazione dovesse essere effettuata entro il 16 ottobre 2009, pena l'iscrizione in CAI dal 21 ottobre 2009. Riportava poi che, in data 14 ottobre aveva ricevuto via telefax una quietanza liberatoria di un fornitore del ricorrente (datata 12 ottobre 2009) ottenendo la *“ricevuta in originale solo il 22 ottobre 2009”*.

Detta dichiarazione *“come immediatamente e ripetutamente segnalato al Cliente”* a parere dell'intermediario risultava *“peraltro e comunque inidonea alla regolarizzazione della posizione, facendo riferimento al solo importo facciale degli assegni senza precisare l'avvenuto pagamento di interessi ed oneri aggiuntivi”* e che *“solo in relazione al primo assegno dei due assegni tale carenza risultava sanabile con la costituzione deldeposito vincolato”* costituito prima il 14 settembre 2009.

Rispetto a quanto fatto presente dal ricorrente, l'intermediario specificava infine che con un'ulteriore raccomandata a.r. del 31 agosto 2009, ricevuta dal cliente il 7 settembre 2009, aveva formalizzato un altro preavviso per un terzo assegno, tratto ancora sul conto della ditta individuale del ricorrente in data - peraltro dubbia dal punto di vista grafico - 5 agosto 2009.

Nonostante l'evidenziata scadenza del 19 ottobre 2009, solo il 21 ottobre 2009 l'intermediario riceveva a mezzo telefax idonea dichiarazione del beneficiario dell'assegno, datata 20 ottobre e ritenuta dall'intermediario *“comunque tardiva”*.

Alla luce delle descritte circostanze l'intermediario riteneva *“doveroso”* dar corso all'iscrizione alla CAI per *“il secondo e il terzo assegno”* rispettivamente di € 2.862 e € 1.558,32.

Alla luce di quanto esposto l'intermediario sosteneva, quindi, di aver agito correttamente dando *“doverosa e puntuale applicazione della normativa vigente”* e che nessuna responsabilità risarcitoria potesse essere ascritta allo stesso per le eventuali *“conseguenze dannose che il ricorrente riferiva essergliene derivate e che devono in realtà esclusivamente ricondursi alla circostanza di aver egli ripetutamente emesso assegni bancari privi della necessaria provvista”*. L'intermediario osservava, altresì, che il ricorrente non offriva *“alcun sostegno documentale, e nemmeno alcuna concreta motivazione, a fronte della quantificazione di € 50.000 di... pretesi danni patrimoniali e non patrimoniali”*.

Ritenuto il procedimento maturo per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato nella seduta del 11 marzo 2010.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio verte sulla presunta illegittimità dell'iscrizione, ad opera dell'intermediario resistente, del nominativo del ricorrente nella Centrale d'Allarme Interbancaria a seguito dell'emissione di alcuni assegni senza provvista.

Va preliminarmente precisato che con riguardo a uno dei due assegni menzionati dal ricorrente nel ricorso – in particolare, l'assegno di € 2.880 tratto il 30 giugno 2009 e posto all'incasso il 1° luglio 2009 – tale iscrizione non ha, in realtà, avuto luogo. In data 14 settembre 2009, è stato infatti costituito dal ricorrente medesimo, presso l'intermediario, un deposito vincolato di cui all'art. 8 della Legge 386/90 che correttamente ha condotto l'intermediario medesimo ad astenersi dall'effettuare una segnalazione in CAI.

Con riferimento invece all'assegno di € 2.862, l'intermediario riferisce di aver ricevuto una quietanza liberatoria di un fornitore del ricorrente (datata 12 ottobre 2009), dapprima via telefax e poi in originale il 22 ottobre 2009. Sempre l'intermediario sostiene però di avere proceduto ugualmente ad effettuare la segnalazione, reputando tale dichiarazione *“peraltro e comunque inidonea alla regolarizzazione della posizione, facendo riferimento al solo importo facciale degli assegni senza precisare l'avvenuto pagamento di interessi ed oneri aggiuntivi”*.

Sotto questo profilo, il comportamento tenuto dall'intermediario appare assolutamente irreprensibile. Al riguardo, il Collegio ricorda che, con decorrenza 1 settembre 2006, nel caso di assegni bancari risultati non pagati per mancanza di fondi al momento della presentazione al pagamento, il successivo pagamento del solo importo facciale del titolo (in qualunque momento tale pagamento avvenga e quand'anche idoneo a evitare il protesto) non è sufficiente a evitare l'iscrizione in CAI e le altre conseguenze sanzionatorie in mancanza del pagamento degli ulteriori oneri previsti dalla legge n. 386/1990 e successive modifiche o integrazioni.

Da quando si perfeziona l'illecito, solo fornendo prova del pagamento tardivo nei termini e con le modalità fissati dalla legge, il traente può evitare l'avvio a suo carico della procedura sanzionatoria amministrativa e la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni per sei mesi conseguente all'iscrizione nell'Archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento. Il pagamento tardivo, per essere completo in termini di legge, deve comprendere una penale pari al 10% dell'importo non pagato, interessi ed eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente (c.d. oneri accessori).

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO